



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DEI CIRCOLI PRIVATI

Approvato con Delibera di C.C. n. 76 del 11-04-05



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Denuncia di inizio di attività per spacci annessi ad associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
- Art. 3 - Contenuto dello statuto o dell'atto costitutivo
- Art. 4 - Autorizzazione per spacci annessi ad associazioni e circoli non aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
- Art. 5 - Rilascio autorizzazione
- Art. 6 - Nomina del rappresentante del Presidente
- Art. 7 - Nomina del nuovo Presidente o trasferimento di sede
- Art. 8 - Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
- Art. 9 - Cessazione
- Art. 10 - Requisiti dell'attività di somministrazione
- Art. 11 - Caratteristiche dei locali
- Art. 12 - Attività consentite
- Art. 13 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 14 - Prescrizioni, orari e rapporti con Enti affiliati
- Art. 15 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 16 - Norme finali



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 1 **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei rispettivi associati, in spacci annessi ad associazioni e/o circoli:

- aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 235/01 e di quanto previsto dall'art. 3, 6° comma, lett.e), della L. n. 287/91;
- non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 235/01.

Art. 2 **Denuncia di inizio attività per spacci annessi ad associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali**

1. La somministrazione di alimenti e di bevande è intrapresa su denuncia di inizio attività da parte del Presidente del circolo, (ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e successive modificazioni), così come previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/01.
2. La denuncia, redatta su apposito modulo, deve essere presentata al SUAP del Comune di Pescara, dal Presidente del Circolo il quale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00, dichiara:
 - 2.1 l'Ente nazionale con finalità assistenziali al quale l'associazione o il circolo aderisce;
 - 2.2 il tipo di attività di somministrazione;
 - 2.3 l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione, con allegata planimetria nella quale è evidenziata la delimitazione della zona destinata alla somministrazione;
 - 2.4 che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) approvato con D.P.R. 22.12.1986 n.917;
 - 2.5 che il locale, dove è esercitata la somministrazione ha destinazione ad uso commerciale, è conforme alle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3,



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

- comma 1, della L. n. 287/91; il possesso delle relative autorizzazioni in materia;
- 2.6 il numero massimo di persone, compresi gli addetti, che possono essere contemporaneamente presenti nei locali del circolo;
- 2.7 il numero di soci iscritti all'Associazione o al Circolo risultante dal registro di cui al successivo art. 14;
- 2.8 che l'attività esercitata non è in contrasto con quanto stabilito dal regolamento di condominio dove ha sede il locale;
- 2.9 la piena conoscenza ed accettazione di quanto previsto nel presente regolamento.
3. Alla denuncia di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente del circolo;
 - copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del circolo.
4. Il Presidente dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute, successivamente alla denuncia, circa la sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e) della L. n. 287/91 e delle condizioni previste dall'art. 111 del T.U.I.R. e dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/01. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
5. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente, ma affidata in gestione a terzi, la denuncia di inizio attività di cui sopra deve contenere :
- l'indicazione del nominativo del gestore;
 - il numero, la data e la Camera di Commercio di iscrizione del gestore al Registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 2 della L. n. 287/91.
- Alla denuncia, sottoscritta per accettazione da quest'ultimo, dovrà essere allegata copia del documento d'identità .

Art. 3

Contenuto dello statuto o dell'atto costitutivo

1. Nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere inserite le seguenti clausole:



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e il diritto di voto attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo;
- g) modalità di rilascio della tessera di socio.

Art. 4

Autorizzazione per spacci annessi ad associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

- 1. La somministrazione di alimenti e di bevande è intrapresa a seguito di rilascio di autorizzazione al Presidente del circolo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 287/91 e successive modificazioni.
- 2. La domanda di autorizzazione in bollo, redatta su apposito modulo, deve essere presentata al SUAP del Comune di Pescara, dal Presidente del Circolo il quale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00, dichiara:
 - 2.1. il tipo di attività di somministrazione;
 - 2.2. l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione, con allegata planimetria dei locali, in cui venga evidenziata la delimitazione della zona destinata alla somministrazione;
 - 2.3. che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli artt. 111 e 111bis del T.U.I.R.;



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

- 2.4. che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 287/91; il possesso delle relative autorizzazioni in materia;
 - 2.5. il numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere contemporaneamente presente nei locali del circolo;
 - 2.6. il numero di soci iscritti all'Associazione o al Circolo risultante dal registro di cui al successivo art. 14;
 - 2.7. che l'attività esercitata nel Circolo non è in contrasto con quanto stabilito nel regolamento di condominio dove ha sede il locale;
 - 2.8. la piena conoscenza ed accettazione di quanto previsto nel presente regolamento.
3. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente del circolo;
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto del circolo.
 4. Il Presidente dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente a quanto dichiarato nell'istanza, in merito al rispetto delle condizioni previste dagli artt. 111 e 111bis del T.U.I.R. e dall'art. 3 del D.P.R. n. 235/01. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
 5. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente, ma affidata in gestione a terzi, la denuncia di inizio attività di cui sopra deve contenere :
 - l'indicazione del nominativo del gestore;
 - il numero, la data e la Camera di Commercio di iscrizione del gestore al Registro degli esercenti il commercio.Alla denuncia, firmata per accettazione da quest'ultimo, dovrà essere allegata copia del documento d'identità .



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 5

Rilascio autorizzazione

1. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, verifica che lo statuto dell'associazione o del circolo in argomento preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.
2. Il Comune rilascia le autorizzazioni, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 287/91.

Art. 6

Nomina del rappresentante del Presidente

1. Qualora il presidente non possa essere normalmente presente, è tenuto a nominare formalmente, tra i soci del circolo, uno o più rappresentanti incaricati della conduzione concreta dello spaccio.
2. Il provvedimento di nomina, sottoscritto dal rappresentante per accettazione, deve essere trasmesso, entro e non oltre 10 giorni, all'Amministrazione comunale.

Art. 7

Nomina di nuovo Presidente o trasferimento di sede

1. Nel caso di nomina di nuovo Presidente dovrà essere inoltrata, all'Ufficio comunale competente, entro e non oltre 15 gg, apposita comunicazione, corredata da copia del relativo verbale dell'assemblea e da autocertificazione resa ai sensi della normativa antimafia dal Presidente medesimo.
2. Nel caso di trasferimento di sede del circolo, per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nello spaccio interno, il Presidente del sodalizio dovrà compilare il modulo di dichiarazione d'inizio attività, con le modalità



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

previste da precedente art. 2 comma 2 – se trattasi di circoli non aderenti – istanza di trasferimento nei nuovi locali.

Art. 8

Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

1. Nel caso di ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione, il Presidente deve darne comunicazione, entro e non oltre 15 gg., al SUAP, dichiarando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, o dall'art. 4, comma 2.4, del presente regolamento.

Art. 9

Cessazione

1. Nel caso di cessazione dell'attività di somministrazione, il Presidente del circolo è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale.

Art. 10

Requisiti dell'attività di somministrazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza; l'attività di somministrazione, strettamente complementare allo svolgimento delle attività del circolo, non deve risultare preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive o sociali.

Art. 11

Caratteristiche dei locali

1. I locali in cui è ubicato il circolo devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. n. 564/92; quelli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non possono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

2. All'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Art. 12

Attività consentite

1. La denuncia di inizio attività, per le associazioni e/o circoli di cui all'art. 2 del presente Regolamento e l'autorizzazione, per le associazioni e/o circoli di cui all'art. 4 dello stesso, consentono la somministrazione di alimenti e/o bevande a favore dei rispettivi associati e di coloro che siano in possesso della tessera nazionale o locale dello stesso ente affiliante riconosciuto, qualora sussista nello statuto la clausola di reciprocità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/2001 con l'art. 111 del T.U.I.R.
2. I soci dei circoli sportivi possono usufruire, in occasione di competizioni agonistiche e non, del servizio di somministrazione presso la sede che li ospita.

Art. 13

Modalità di svolgimento delle attività

1. Ai circoli di cui al presente Regolamento non è consentito:
 - a) permettere l'accesso nei locali di somministrazione a chi non abbia la qualità di socio;
 - b) effettuare la pubblicità di spettacoli o trattenimenti vari o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza la specificazione che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro i quali risultino preventivamente associati al circolo.
2. I circoli stessi sono tenuti a:



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

- a) esporre all'esterno dei locali un cartello contenente la dicitura che l'accesso è riservato ai soli soci;
- b) verificare, all'ingresso dei locali, che le persone che vi accedono siano in possesso della tessera associativa o che, comunque, abbiano la regolare qualifica di socio.

Art. 14

Prescrizioni, orari e rapporti con Enti affiliati

- 1. Nella zona destinata alla somministrazione deve essere esposta, in luogo visibile, la denuncia di inizio attività, redatta secondo le modalità del presente Regolamento, o l'autorizzazione, di cui all'art. 4 dello stesso regolamento, ed il listino dei prezzi.
- 2. È fatto obbligo di munirsi di certificazione antincendio per locali con capienza superiore alle 100 persone.
- 3. All'interno del circolo dovrà essere tenuto a disposizione, per eventuali controlli da parte delle autorità competenti, apposito registro riportante l'elenco aggiornato dei soci.
- 4. Qualora, in relazione alle attività svolte all'interno del circolo, si accertino violazioni al regolamento di polizia urbana e, in particolare, si determinino situazioni ripetute di turbativa dell'ordine e della quiete pubblica, l'Amministrazione, in relazione alla gravità dei fatti, procederà ad applicare le sanzioni previste dalla legislazione vigente e dal successivo art. 16.
- 5. I circoli non sono vincolati agli orari stabiliti per i pubblici esercizi, né all'obbligo della chiusura settimanale, ma devono rispettare gli orari determinati dalle attività sociali.
- 6. Gli Enti affilianti si impegnano a comunicare entro 5 giorni al Comune e agli altri Enti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri circoli, al fine di evitare il passaggio dei circoli che mantengono dei comportamenti scorretti, da un Ente all'altro. Il cambio di affiliazione può avvenire, esclusivamente, al termine dell'anno associativo.



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

7. Ciascun Ente trasmette al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco aggiornato dei circoli affiliati. Il Comune trasmette agli Enti a carattere nazionale gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli affiliati.

Art. 15

Vigilanza e sanzioni

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il personale ASL e qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione.
2. Alla violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/01, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della L. n. 287/91.
3. Il dirigente competente ordina la cessazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/01 svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione nonché degli altri requisiti previsti dalla Legge.
4. Per le violazioni di cui agli artt. 17bis e 221bis del vigente T.U.L.P.S., viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
5. Nell'ipotesi di connessione obiettiva tra la violazione amministrativa ed un reato di cui all'art. 24 della L. n. 689/81, la sanzione accessoria è disposta dal giudice penale.
6. Se l'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, attivi la procedura prevista dall'art. 18 della L. n. 689/81, la sospensione potrà essere disposta solo a conclusione della procedura medesima e qualora il Sindaco (o suo delegato) confermi la fondatezza dell'accertamento.
7. Quando la violazione si riferisce ad illegittima attività di pubblico esercizio, la sospensione minima applicabile è pari a dieci giorni; essa viene raddoppiata in caso di recidività.



CITTÀ DI PESCARA

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE

8. Per l'inosservanza alle disposizioni del presente regolamento – diverse da quelle previste dal DPR n. 235/01 o da altre specifiche norme – viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con le procedure di cui alla citata Legge n. 689.

Art. 16

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione il D.P.R. n. 235/01, la L. n. 287/91, il R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.) ed il relativo Regolamento (laddove non contrastanti col predetto D.P.R. n.235/01), nonché la normativa vigente nelle materie specifiche.